



Comune di Aradeo

Provincia di Lecce
Via A. Moro n. 2 – 73040 - C.F. 80008030753

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA – TRIENNIO 2023/2025

LE PARTI

Premesso:

- che in data 28.12.2023 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) – Parte normativa per il triennio 2023/2025;
- che in data 16.12.2024, ore 16:00, presso la Residenza Municipale, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Economica per l'anno 2024;

Rilevato che in fase di definizione della pre-intesa relativa al CCDI parte economica 2024, è nata l'esigenza di una puntuale interpretazione dell'art. 9, comma 13, del citato CCDI - parte normativa triennio 2023/2025 nonché di taluni dei "Criteri di valutazione per l'attribuzione differenziali stipendiali" previsti dall'Allegato 2 del citato CCDI, e segnatamente:

- art. 9, rubricato "*Progressioni economiche all'interno delle Aree*" (i.e. **differenziali stipendiali**), comma 13, nella parte in cui si precisa che "*l'esperienza professionale prevista nelle schede di cui al citato allegato deve essere valutata dall'ultima posizione economica/differenziale stipendale*";
- *Accrescimento delle competenze culturali e professionali, anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 del CCNL 2019-2021, acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendale*;
- *Accrescimento competenze professionali acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendale in presenza di valutazioni non negative*;

Dato atto, in particolare, degli interventi per la delegazione trattante di parte pubblica della Dr.ssa Daniela Casaluci e della Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza che hanno rappresentato come, per mero errore materiale, in sede di stesura del CCDI – Parte normativa è stato omesso di specificare che, in fase di prima applicazione e per una volta soltanto, il criterio dell'"*esperienza professionale*" debba essere valutato a decorrere dall'immissione in servizio del dipendente ovvero dal suo inquadramento nell'attuale Area di appartenenza;

Dato atto, altresì, dell'ulteriore intervento delle R.S.U. aziendali, Dr.ssa Marianna Perulli e Dr.ssa Anna Grazia Cuppone, secondo cui, per mero errore, nelle schede di cui al citato Allegato 2 è stato riportato che per "*Accrescimento competenze culturali e professionali anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 del CCNL 2019-2021, (si intendono quelle) acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendale*" e che per "*Accrescimento competenze professionali (si intendono quelle)*

acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendiale in presenza di valutazioni non negative", dovendosi per contro ritenere che:

- i titoli di studio ulteriori a quello di accesso, da valutare ai fini del conseguimento del differenziale stipendiale, sono quelli in possesso del dipendente, a prescindere dalla data del relativo conseguimento e, dunque, anche se conseguiti antecedentemente all'ultima P.E.O. e all'immissione in servizio;
- le competenze professionali, in sede di prima applicazione, devono valutarsi a decorrere a far data dall'immissione in servizio del dipendente ovvero dal suo inquadramento nell'attuale Area di appartenenza;

Ritenuta, pertanto, la necessità di intervenire onde evitare incongruenze o dubbi interpretativi nell'applicazione delle citate disposizioni contrattuali;

Visto l'art. 5 del CCDI – Parte normativa del triennio 2023/2025, rubricato "Interpretazione autentica dei contratti integrativi", secondo cui "nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica";

Tutto ciò considerato, le parti in premessa indicate formulano le seguenti clausole di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 13, del CCDI di parte normativa - Triennio 2023/2025 e dei criteri dell' "Accrescimento delle competenze culturali e professionali" e dell' "Accrescimento competenze professionali", previsti dalle schede di cui all'Allegato 2 ("Criteri di valutazione per l'attribuzione differenziali stipendiali") del citato CCDI - Parte normativa:

ART. 9 ("Progressioni economiche all'interno delle aree"), comma 13:

"I differenziali stipendiali sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato in sede di contrattazione decentrata per ciascuna area e comunque in numero limitato e non superiore al 50% degli aventi diritto, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai criteri indicati nell'allegato 2 del presente CCI, procedendo dal punteggio più alto all'interno della propria Area e in ordine decrescente. Si precisa che l'esperienza professionale prevista nelle schede di cui al citato allegato deve essere valutata:

1. *in sede di prima applicazione, a far data dall'immissione in servizio del dipendente ovvero dal suo inquadramento nell'attuale Area di appartenenza;*
2. *successivamente, e nel caso di fruizione del beneficio nei termini di cui al punto 1, si terrà conto esclusivamente dell'esperienza professionale maturata dal dipendente a far data dall'attribuzione dell'ultima progressione economica/differenziale stipendiale".*

ALLEGATO 2 – Criteri di valutazione per l'attribuzione differenziali stipendiali (tutte le Aree)

Le parti convengono, con riferimento al criterio dell'"Accrescimento delle competenze culturali e professionali ... acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendiale" di cui al citato Allegato 2, che l'interpretazione corretta da dare allo stesso è la seguente:

1. per "accrescimento competenze culturali e professionali" si intendono i titoli (laurea, abilitazione, dottorato, ecc.) posseduti dal dipendente candidato all'attribuzione del differenziale stipendiale, a prescindere dalla data del relativo conseguimento;
2. detto criterio ha valenza, quindi, *una tantum*, nel senso che potrà essere valorizzato una volta soltanto in caso di esito positivo della partecipazione alla procedura di attribuzione del differenziale stipendiale;
3. successivamente, e nel caso di fruizione del beneficio nei termini di cui ai precedenti punti 1 e 2, si terrà conto esclusivamente dei nuovi titoli eventualmente conseguiti dal dipendente candidato a nuove cd. progressioni orizzontali.

Le parti convengono, altresì, con riferimento al criterio dell'"Accrescimento competenze professionali acquisite successivamente al conseguimento dell'ultima posizione economica/differenziale stipendiale in presenza di valutazioni non negative", che l'interpretazione corretta da dare allo stesso è la seguente:

1. in sede di prima applicazione, la valorizzazione delle competenze professionali avviene a far data dall'immissione in servizio del dipendente ovvero dal suo inquadramento nell'attuale Area di appartenenza;
2. successivamente, e nel caso di fruizione del beneficio nei termini di cui al punto 1, si terrà conto esclusivamente delle competenze professionali acquisite dal dipendente a far data dall'attribuzione dell'ultima progressione economica/differenziale stipendiale;
3. in ogni caso è necessario che per ogni anno di proficua attività lavorativa svolta, il dipendente abbia ottenuto una valutazione non negativa.

Si dà atto che il presente accordo di interpretazione autentica sostituisce le clausole controverse con efficacia retroattiva, come previsto dall'art. 5, comma 3, del CCDI Parte normativa – Triennio 2025/2027.

Relativamente allo stesso, le parti convengono di non acquisire il parere dell'Organo di revisione, atteso che detto accordo non incide sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e delle norme di legge sulla misura e la corresponsione dei trattamenti accessori.

Il presente verbale è stato formalmente redatto successivamente all'incontro del 16.12.2024 in quanto in detta seduta si è solo definito l'accordo, per come innanzi citato, rinviando ad una successiva fase la stesura del presente verbale.

Aradeo, 30.12.2024

Letto, confermato e sottoscritto